

Legge regionale 10 novembre 1981 , n. 75 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti a favore della cooperazione.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell' Assessore al turismo ed al commercio e di concerto con quelli alle finanze ed al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito ed Enti, apposite convenzioni per fissare le modalità e le forme da seguire per la richiesta e l' erogazione del contributo regionale.